



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it



Italia

Certificato PdR 125

Nr. 50 100 17005

Procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l'affidamento della *“fornitura bimestrale di prodotti per la pulizia”* ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023

CAPITOLATO SPECIALE

Sommario

Art. 1. - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2. - Descrizione della fornitura	3
Art. 3. - Durata dell'appalto	14
Art. 4. - Obbligazioni specifiche del fornitore	14
Art. 5. - Direzione dell'esecuzione del contratto	15
Art. 6. - Verifiche e controlli svolgimento della fornitura	16
Art. 7. - Divieto di interruzione della fornitura	16
Art. 8. - Sospensione dell'esecuzione del contratto	16
Art. 9. - Modifiche della fornitura	17
Art. 10. - Personale impiegato nel servizio	17
Art. 11. - Responsabilità dell'aggiudicatario e copertura assicurativa	18
Art. 12. - Penali	18
Art. 13. - Risoluzione del contratto	20
Art. 14. - Fallimento e decesso	21
Art. 15. - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	21
Art. 16. - Recesso	21
Art. 17. - Subappalto	22
Art. 18. - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	22
Art. 19. - Sicurezza sul lavoro	22
Art. 20. - Regolarità contributiva e retributiva	23
Art. 21. - Corrispettivi	23
Art. 22. - Fatturazione e pagamenti	24
Art. 23. - Tracciabilità dei flussi finanziari	24
Art. 24. - Garanzia definitiva	25
Art. 25. - Spese, stipula e registrazione del contratto	26
Art. 26. - Controversie	26
Art. 27. - Trattamento dei Dati Personali e Privacy	27
Art. 28. - Norme di rinvio	28

Art.1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto consiste nell'affidamento della fornitura bimestrale, per 2 mesi, di prodotti per la pulizia conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso.

L'appalto verrà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice).

Art.2 - Descrizione della fornitura oggetto dell'appalto

La fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale è costituita da un unico lotto indivisibile.

Le caratteristiche minime dei prodotti richiesti sono le seguenti:

PRODOTTI PER LE PULIZIE	U.M	Q.tà Mensile	Q.tà Bimestrale
PANNO IN MICROFIBRA MULTIUSO 37x37 BLU CF X 10 PZ	PZ	200	400
PANNO IN MICROFIBRA MULTIUSO 37x37 ROSSO CF X 10 PZ	PZ	200	400
PANNO IN MICROFIBRA MULTIUSO 37x37 VERDE CF X 10 PZ	PZ	200	400
PANNO IN MICROFIBRA MULTIUSO 37x37 GIALLO CF X 10 PZ	PZ	200	400
GUANTO MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE CF 100PZ S	CF da 100 pz	5	10
GUANTO MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE CF 100PZ M	CF da 100 pz	45	90
GUANTO MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE CF 100PZ L	CF da 100	50	100

	pz		
GUANTO MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE CF 100PZ XL	CF da 100 pz	50	100
PALETTA PLASTICA C/MAN.CTx24	PZ	25	50
MANICO 150 CM IN LEGNO	PZ	25	50
SCOPA PER INTERNI IN MICROFIBRA MORBIDA	PZ	25	50
SPUGNA ACCOPPIATA 50 BLU 15x7x4,5 CF X 10 PZ	PZ	100	200
SPUGNA ACCOPPIATA 50 ROSSA 15x7x4,5 CF X 10 PZ	PZ	100	200
SPUGNA ACCOPPIATA 50 VERDE 15x7x4,5 CF X 10 PZ	PZ	100	200
SPUGNA ACCOPPIATA 50 GIALLA 15x7x4,5 CF X 10 PZ	PZ	100	200
TERGIVETRO CON SUPPORTO DA 35CM	PZ	10	20
SPINGIACQUA IN NYLON DA 45cm	PZ	10	20
SUPPORTO VELLO DA 45CM	PZ	10	20
PANNO IMPREGNATO ANTISTATICO 60x22 CTX20CFx50 pz	CF	300	600

DETERGENTE LIQUIDO SUPERCONCETRATO PER LAVAGGIO. IDEALE PER LA RIMOZIONE DELLO SPORCO OSTINATO. OTTIMIZZA AZIONE EMULSIONANTE SOPRATTUTTO IN CASO DI MACCHIE DI UNTO E GRASSO. CONTIENE SBIANCANTI OTTICI PER UN ECCELENTE PUNTO DI BIANCO. ADATTO PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI TESSUTO. RISPETTA FIBRE ED I COLORI. A SCHIUMA FRENATA, DA DILUIRSI AUTOMATICAMENTE APPOSITO APPARATO DILUITORE Temperatura di Lavaggio: 20-90° con il 5% di tolleranza Valore PH: 8=>11 con il 5% di tolleranza Dosaggio: 8=>15 ml/kg (in base alla durezza dell'acqua) con il 5% di tolleranza Tensoattivi non ionici: ≥ 12% - <30% con il 5% di tolleranza	TN	3	6
Detergente in schiuma per mani e corpo con marchio ECOLABEL di qualità ecologica dell'Unione Europea DA 500 ML.PH: 7,0 ± 0,5	FL	300	600
Detergente liquido multiuso per la pulizia rapida di tutte le superfici lavabili senza rilascio di aloni per la presenza di solventi ad elevata tensione di vapore non intaccando la superficie. Particolarmente indicato per di vetri, specchi, banchi di scuola, superfici in acciaio, apparecchi telefonici, computer ecc. Profumato.1L CTX12 FL - CAM. PH: 9	FL	50	100
Detergente sgrassante rapido con tensoattivi anfoteri, non ionici a base di alchilpoliglucosidi. Profumato ed ad ampia gamma di utilizzazione, è pronto all'uso e non lascia residui. Flacons da 1l - CAM. PH(1%): 10,0±0,5	FL	50	100
Detergente disincrostante acido con tensoattivi non ionici a base di di alchilpoliglucosidi. profumato per la pulizia e l'igiene del W.C. Consente la rimozione dei depositi calcarei e delle macchie di ruggine dal W.C., donando lucentezza igiene e lasciando un gradevole profumo. FL 750 ML CTX 12 FL - CAM. . PH: 1,5±0,5	PZ	200	400

Detergente pavimenti su speciale panno "spulance" monouso impregnato con principio attivo disinfettante PMC per la pulizia e l'igienizzazione quotidiana dei pavimenti. Il panno dev'essere impregnato con una formulazione innovativa a base di tensioattivi con bassa residualità per evitare aloni, solventi per favorire l'eliminazione dello sporco, coadiuvanti, detergente igienizzante a base di ossigeno attivo e con principio attivo disinfettante PMC. L'azione sinergica del detergente, l'ossigeno attivo e dei sali quaternari di ammonio devono garantire un livello d'igiene superiore rispetto ai sistemi tradizionali basati su soluzioni detergenti, che tendono a contaminarsi durante l'utilizzo. La contemporanea azione del panno in microfibra (in polipropilene/ poliestere e poliammine) deve garantire un'efficace e completa cattura dello sporco, diminuendo l'attrito con le superfici da lavare, riducendo lo sforzo da parte dell'operatore. In tal modo si devono ridurre i consumi di acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. La profumazione deve essere più persistente tale da far rimanere l'ambiente deodorato per lungo tempo. Idoneo per ambienti Ospedalieri. Conforme ai criteri previsti dall'Art. 6.1 del D.M. del 24 Maggio 2012 per i prodotti per servizi sanitari (Criteri Minimi Ambientali del Decreto CAM) e alle Linee Guida dell'OMS e dell'Istituto Superiore della Sanità. RESA 25-30 mq/panno per superf.ruvide fino a 50-60 mq/panno per pavimenti levigati privi di asperità - PANNO: 285 gm2 - DIMENSIONE PANNO: 35x14cm - PH: 5,0 / 7,0 - PESO SPECIFICO: 0,97 +/- 1,00 soluzione detergente.	PZ	80.000	160.000
Detergente pavimenti su speciale panno "spulance" monouso impregnato con principio attivo disinfettante PMC per la pulizia e l'igienizzazione quotidiana dei pavimenti. Il panno dev'essere impregnato con una formulazione innovativa a base di tensioattivi con bassa residualità per evitare aloni, solventi per favorire l'eliminazione dello sporco, coadiuvanti, detergente igienizzante a base di ossigeno attivo e con principio attivo disinfettante PMC. L'azione sinergica del detergente, l'ossigeno attivo e dei sali quaternari di ammonio devono garantire un livello d'igiene superiore rispetto ai sistemi tradizionali basati su soluzioni detergenti, che tendono a contaminarsi durante l'utilizzo. La contemporanea azione del panno in microfibra (in polipropilene/ poliestere	PZ	30.000	60.000

e poliammine) deve garantire un'efficace e completa cattura dello sporco, diminuendo l'attrito con le superfici da lavare, riducendo lo sforzo da parte dell'operatore. In tal modo si devono ridurre i consumi di acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. La profumazione deve essere più persistente tale da far rimanere l'ambiente deodorato per lungo tempo. Idoneo per ambienti Ospedalieri. Conforme ai criteri previsti dall'Art. 6.1 del D.M. del 24 Maggio 2012 per i prodotti per servizi sanitari (Criteri Minimi Ambientali del Decreto CAM) e alle Linee Guida dell'OMS e dell'Istituto Superiore della Sanità. RESA 25-30 mq/panno per superf.ruvide fino a 50-60 mq/panno per pavimenti levigati privi di asperità - PANNI: 285 gm2 - DIMENSIONE PANNI: 35x14cm - PH: 5,0 / 7,0 - PESO SPECIFICO: 0,97 +/- 1,00 soluzione detergente.			
Detergente pavimenti su speciale panno monouso ideale per la pulizia e l'igienizzazione quotidiana di tutte le superfici (orizzontali e verticali). Il panno deve essere impregnato con speciale formulazione a base di perossidi organici ed inorganici, alcol etilico e con principio attivo disinfettante Quanisol 10 registrato PMC 14208, sali d'ammonio quaternario alchilidimetilbenzil ammonio cloruro. La struttura e la tessitura del panno deve permettere di potenziare l'efficacia e la capacità di rimuovere lo sporco e le contaminazioni dalle superfici più difficili. L'azione sinergica del detergente, costituito da ingredienti altamente biodegradabili, con il panno deve garantire un'igienizzazione profonda dei pavimenti e pareti di qualsiasi materiale presenti in tutti gli ambienti ad alto rischio, come le sale operatorie. La presenza di perossido di idrogeno ed altri principi attivi deve consentire un'azione rapida ed elevata efficacia su molti contaminanti, con azione repellente per insetti e animali in genere. Il panno così deterso evapora velocemente e consente di operare senza risciacquo con conseguente incremento dell'efficienza di pulizia. Il tutto deve migliorare la pulizia degli interstizi e degli angoli, favorendo anche la pulizia delle scale grazie alle alette laterali; inoltre deve ridurre drasticamente i rischi e il contatto dell'operatore con i prodotti chimici perché il panno si aggancia e si sgancia senza alcun intervento manuale o di contatto.	PZ	9.600	19.200

In questo modo si dovranno ridurre drasticamente i consumi d'acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. Deve essere idoneo per ambienti ospedalieri dove aiuta ad evitare le contaminazioni legate all'utilizzo di un unico prodotto per più ambienti. CERTIFICATO EPD, IDONEO CAM, CONFORME ALLE LINEE GUIDA DELL'OMS E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' RESA 25-30 mq/panno per superf.ruvide fino a 50-60 mq/panno per pavimenti privi di asperità - PANNINO: 285 gm2 - DIMENSIONE PANNINO: 30x17x2,5cm con tasche adatte per attrezzo con talio cm 40,5X10,5 - PH: 5,0 / 7,0 - PESO SPECIFICO: 2 +/- 1,00 soluzione detergente. Impregnazione con 75 mL di detergente per panno, Principio attivo a base di alcoli, cloruro di alchilidimetilbenzilammonio cloruro, perossido di idrogeno >0,5%,			
Detergente multiuso con soluzione acquosa di ipoclorito di sodio con concentrazione maggiore a 5200 ppm su panno speciale spulante monouso double-face con principio attivo biocida. Per migliorare la bagnabilità del prodotto e favorire la rimozione dello sporco deve contenere tensioattivi non ionici e per omogenizzare i diversi componenti deve contenere stabilizzanti e solventi. Il formulato con attività biocida deve favorire l'igienizzazione di tutte le superfici lavabili contaminate. deve aiutare ad evitare le contaminazioni incrociate, legate all'utilizzo di un unico prodotto per più ambienti. Approvato dal Ministero della Salute deroga ex art 55 BPR. Conforme ai criteri previsti dall'Art. 6.1 del D.M. del 24 Maggio 2012 per i prodotti per servizi sanitari (Criteri Minimi Ambientali del Decreto CAM). - RESA: 20-25 mq/panno - SPESSORE PANNINO ASCIUTTO: 0,5 mm +/- 20% - DIMENSIONE PANNINO: 27x20cm - PH: 10,5-11,5 soluzione detergente. PESO SPECIFICO: 0,97 +/- 1,00 soluzione detergente.	PZ	40.000	80.000

Detergente multiuso idroalcolico ed igienizzante su panno special monouso double-face per la pulizia e l'igienizzazione di tutte le superfici lavabili. Il panno deve essere impregnato con speciale formulazione a base di alcol oltre il 70% registrata biocida con autorizzazione in deroga ex art 55 BPR. L'azione sinergica del detergente, costituito da ingredienti altamente biodegradabili, con il panno spunlace, deve garantire un'igienizzazione profonda delle superfici. La concentrazione superiore al 70% di alcol deve consentire di agire rapidamente per essere efficace su molti contaminanti. Deve evaporare velocemente e consentire di operare senza risciacquo (laddove possibile) con conseguente incremento dell'efficienza di pulizia. Riducendo drasticamente il consumo d'acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. Deve essere adatto ad ambienti ospedalieri dove aiuta ad evitare le contaminazioni legate all'utilizzo di un unico prodotto per più ambienti. Conforme ai criteri previsti dall'Art. 6.1 del D.M. del 24 Maggio 2012 per i prodotti per servizi sanitari (Criteri Minimi Ambientali del Decreto CAM). RESA: 20-25 mq/panno - SPESSORE PANNO ASCIUTTO: 0,5 mm +/- 20% - DIMENSIONE PANNO: 27x20cm - PH: 5,0-7,0. PESO SPECIFICO: 0,80 +/- 0,90 soluzione detergente.	PZ	80.000	160.000
Detergente anticalcare con disinfettante PMC su panno speciale spunlace monouso "double face", indicato per la pulizia e l'igiene quotidiana della stanza da bagno. L'azione sinergica di tensioattivi non ionici naturali per facilitare la rimozione dello sporco, agenti chelanti per la rimozione di depositi calcarei, detergente igienizzante e con principio attivo disinfettante. Deve rimuovere le incrostazioni quotidiane di calcare da rubinetterie, superfici cromate, piastrelle e superfici dure in genere. Grazie all'impiego di acido citrico, deve svolgere un'azione efficace senza rischi di corrosione. Lo sporco deve essere distaccato con estrema facilità dalle superfici, che deve rimanere lucida e perfettamente tersa, con conseguente incremento dell'efficienza di pulizia. Il formulato deve consentire di operare velocemente senza risciacquo, riduce drasticamente il consumo d'acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. Deve lasciare una profumazione più persistente tale da lasciare l'ambiente deodorato per lungo tempo. Ideale per ambienti ospedalieri dove	PZ	90.000	180.000

aiuta ad evitare le contaminazioni legate all'utilizzo di un unico prodotto per più ambienti. Conforme ai criteri previsti dall'Art. 6.1 del D.M. del 24 Maggio 2012 per i prodotti per servizi sanitari (Criteri Minimi Ambientali del Decreto CAM). RESO: 20-25mq/panno - SPESSORE PANNO ASCIUTTO: 0,5mm +/- 20% - DIMENSIONE PANNO 27x20cm - PH: 2,0/3,0 soluzione detergente. PESO SPECIFICO 0,97-1,00 soluzione detergente.			
Battericida, fungicida, detergente per uso domestico, industriale ed ospedaliero. TN X 5 - CAM. PH: 7,0/8,0	TN	15	30
DETERGENTE LIQUIDO CON RINFORZANTE ALCALINO CONCENTRATO. ESERCITA UN'AZIONE ENERGICA CONTRO LO SPORCO. ELEVATA CAPACITA' DI RIMOZIONE DELLE MACCHIE ANCHE CON ACQUE DURE. ADATTO A QUALSIASI TIPOLOGIA DI TESSUTO AD ECCEZIONE DEI DELICATI. COMPATIBILE CON QUALSIASI TIPOLOGIA DI LAVATRICI INDUSTRIALI. Temperatura di Lavaggio: 30-90° con il 5% di tolleranza Valore PH: 8=>13 con il 5% di tolleranza Dosaggio: 3=>12 ml/kg (in base alla durezza dell'acqua) con il 5% di tolleranza	TN	3	6
DISINFETTANTE E CANDEGGIANTE CONCENTRATO SPECIFICO PER TESSUTI PER IL LAVAGGIO IN LAVABIANCHERIA DEI PANNI E PANNETTI ANCHE COLORATI. ESERCITA UN'AZIONE BIOCIDA AD AMPIO SPETTRO MIGLIORANDO LA BRILLANTEZZA DEL BIANCO E RISPETTANDO LE FIBRE. CONTIENE ANCHE SOSTANZE BIODEGRADABILI COMPATIBILE CON L'AMBIENTE. DA DILUIRSI AUTOMATICAMENTE CON APPOSITO APPARATO DILUITORE. Temperatura di Lavaggio: 40-60° con il 5% di tolleranza Valore PH: 1=>2 con il 5% di tolleranza Dosaggio: 2=>6 g/kg (in base	TN	3	6

alla durezza dell'acqua) con il 5% di tolleranza Sbiancanti: ≥ 15 -< 30% con il 5% di tolleranza			
DISCHI NERI 3M DA 17	PZ	15	30
SAPONE GIADA 4 C/DISP. CF.(20)*700	PZ	100	200
DETERGENTE IGIENIZZANTE LAVAPAVIMENTI CONCENTRATO PER LAVASCIUGA ECODOSI CF. 60 DA 15ML	PZ	1.200	2.400
SAPONE LIQUIDO IGENIZZANTE IN TN DA 5L	TN	10	20
Cera metallizzata ad alta resistenza al traffico ed ai lavaggi anche con detergenti forti e all'alcool. La doppia reticolazione lega tutti i componenti del film che risulta così di lunga durata e di facile pulitura dai segni del traffico mediante semplice lavaggio o lucidando con la macchina ad alta velocità ed è molto fluido e di facile e rapida stendibilità. Il film "copre" le imperfezioni del pavimento, chiude completamente i pori ed uniforma la superficie. È adatto in particolare alla protezione di pavimenti in gomma, PVC, linoleum, graniglia, cemento trattato con ACRYLIL in locali a forte traffico, nonché in ospedali e case di cura. TN X 5 CAM. PH: 8,4 $\pm$ 0,2	TN	40	80
PANNO MICROFORATO 40x35 CF X 10 PZ	PZ	200	400
MANICO IN ALLUMINIO C/SERBATOIO INTERNO DA 150CM C/TELAIO IN LAMELLE IN GOMMA	PZ	5	10
TELAIO COMPLETO DI FRANGIA DA 60cm	PZ	5	10
SET WC	PZ	52	104
SPAZZANTE CM. 45 EXXIT SYSTEM - SETOLE VERDI CON INSERIMENTO	PZ	6	

A SLITTA BREVETTATO			12
MANICO IN ALLUMINIOINTERNO DA 150CM	TN	2	4
DISCHI ROSSI 3M DA 10	PZ	10	20
DISCHI ROSSI 3M DA 11	PZ	10	20
DISCHI ROSSI 3M DA 17	PZ	10	20
PROFILO VELCRO 318	pz	25	50
PROFILO VELCRO 348	pz	25	50

La merce fornita dovrà essere conforme alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per la qualità sia per le caratteristiche tecniche, certificati Ecolabel. In particolare, la presente fornitura dovrà uniformarsi ai Criteri Ambientali Minimi (c.d. CAM) adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 24.05.2012, aggiornati con D.M. 29.01.2021, pubblicati nella G.U. n. 42 del 19.02.2021.

I DETERGENTI PER PULIZIE ORDINARIE (pulizia di superfici dure) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea Ecolabel (UE) o equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. In caso di prodotti concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico, ai sensi del D.M. 29 gennaio 2021. I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

I DETERGENTI PER PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE (pulizia di superfici dure) devono rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n.648/2004 e comunque devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto

8 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett.a) punto 9, ai sensi del D.M. 29 gennaio 2021..

I PRODOTTI AUSILIARI PER L'IGIENE (gli elementi tessili impiegati) i tessuti devono essere riciclati, riutilizzabili ed in microfibra, con titolo o denaratura dTex ≤ 1 . Devono essere provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaratura espressa in dTex della microfibra utilizzata, le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali e per almeno il 30% tali prodotti in microfibra devono essere in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.), ai sensi del D.M. 29 gennaio 2021.

Relativamente ai prodotti disinfettanti il legale rappresentante della ditta offerente deve dichiarare che i prodotti disinfettanti offerti sono conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati:

- a. dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute con specifica numerazione";
- b. come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute con specifica numerazione", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.

I SAPONI, devono essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. Laddove fossero impiegati i distributori per l'erogazione di saponi per le mani in forma schiumosa, questi, devono essere muniti di trasformatore, privo di uso di gas repellente, in grado di trasformare il prodotto in schiuma.

Caratteristiche generali dei prodotti

La fornitura dovrà essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso.

I prodotti, ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia, vigenti all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

Ogni confezione primaria e secondaria dovrà riportare i dati necessari ad individuare il prodotto contenuto, la quantità, il nome dello stesso, il nome e la ragione sociale ed indirizzo del produttore e/o fornitore, il codice prodotto attribuito dal fabbricante.

Le caratteristiche tecniche-qualitative dei beni oggetto del presente capitolato devono corrispondere alle descrizioni di cui all'articolo 2 del presente capitolato. La precisa corrispondenza della qualità dei prodotti forniti a quanto richiesto costituisce elemento essenziale della fornitura. I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni che ne garantiscono la buona conservazione durante il trasporto, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione tecnico-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento. Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche di prodotti offerti e forniti, resta a totale e completo carico dell'impresa aggiudicataria, che, rendendosene garante sarà tenuta all'osservanza, oltre che di tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate durante tutto il periodo contrattuale da parte delle competenti Autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

I materiali utilizzati non devono contenere sostanze classificate come cancerogene, mutagene o teratogene.

Per ogni articolo, l'operatore economico deve presentare scheda tecnica da dove si devono evincere le caratteristiche suddette, con una tolleranza del +/- 3%. L'Operatore Economico dovrà presentare inoltre campionatura dei suddetti beni, ove la Stazione Appaltante lo ritenesse necessario, entro 3gg dall'aggiudicazione provvisoria, al fine di valutare la congruità degli stessi con quanto richiesto nel presente capitolato.

Art.3 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di 2 (due) mesi, decorrenti dalla data indicata nel contratto stipulato successivamente all'aggiudicazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del Codice.

L'importo complessivo massimo stimato per il presente appalto ex art. 14 lett. 4 del Codice, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, inclusa l'opzione suindicata, è di € 190.000,00 (IVA esclusa).

L'appalto disciplinato nel presente capitolato, essendo di semplice fornitura di materiale, non prevede oneri per la sicurezza da interferenze, ai sensi del D. Lgs. 81/2008: pertanto gli oneri specifici per la sicurezza da interferenza sono pari a euro zero.

Art. 4. - Obbligazioni specifiche del fornitore

Per le forniture oggetto del presente appalto, il fornitore si obbliga ad eseguire a propria cura, rischio e spese la consegna dei beni, nelle quantità di volta in volta necessarie, che verranno indicate dal R.U.P., consegnando la merce presso il Magazzino di destinazione in orari che verranno stabiliti dalla stessa S.A.

La fornitura dovrà corrispondere al quantitativo e alla pezzatura richiesta indicando sulla bolla di consegna (documento di trasporto) i seguenti estremi di riferimento:

- a) data e numero di ordine della S.A.;
- b) luogo di consegna della merce;
- c) numero di pezzi consegnati del prodotto;
- d) numero di colli consegnati.

La consegna di quanto ordinato dovrà essere effettuata entro 10 giorni consecutivi e naturali dalla data di ricezione dell'ordine, ovvero secondo quanto indicato negli ordini.

Il materiale dovrà essere confezionato in pacchi recanti all'esterno l'indicazione del prodotto contenuto e numero di pezzi. La consegna dovrà essere effettuata su pallets presso il Magazzino indicato nell'ordine di fornitura, negli orari ivi riportati. I beni dovranno essere consegnati franco magazzino, con i relativi documenti di trasporto; nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l'imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti. Nel caso di urgenza, qualora il soggetto aggiudicatario dovesse avvalersi di mezzi di trasporto eccezionali o corrieri specializzati nel recapito di colli urgenti, non potrà rivalersi sulla Sanitaservice per le eventuali spese aggiuntive sostenute.

Per lo scarico dei materiali nel predetto Magazzino l'Impresa, ovvero il corriere a cui verrà demandata la consegna, non potrà avvalersi del personale della Sanitaservice. L'Impresa, ovvero il corriere da essa demandato alla consegna delle merci, sarà tenuta a ritirare a propria cura e spese, entro e non oltre le 76 (settantasei) ore dalla chiamata, i beni che dovessero risultare difettosi o comunque non conformi alle caratteristiche di quanto campionato o richiesto. In pendenza o in mancanza di ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione dell'Impresa, senza alcuna responsabilità da parte della Sanitaservice sanitaria per l'eventuale degrado o deprezzamento che la merce dovesse subire. Il controllo e l'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva l'Impresa dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti e occulti che presenteranno le merci stesse all'atto del consumo.

Il prezzo offerto dovrà considerarsi comprensivo delle spese d'imballaggio, trasporto e trasferimento di materiale al locale di destinazione indicato nell'ordine, contributo ambientale CONAI ed eventuali oneri connessi con gli imballaggi e le spedizioni che restano a carico del Fornitore aggiudicatario.

Art. 5. - Direzione dell'esecuzione del contratto

L'esecuzione del contratto avente ad oggetto la fornitura di cui al presente capitolato è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (*di seguito, anche R.U.P.*), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il R.U.P., nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a quest'ultimo affidate (*cf. art. 114 del Codice*).

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (*di seguito, anche D.E.C.*) sarà designato, nel rispetto della normativa vigente, della Sanitaservice con l'adozione del provvedimento deliberativo di aggiudicazione, e sarà nominativamente indicato nel contratto successivamente stipulato con l'impresa aggiudicataria.

Il R.U.P. controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C. secondo quanto riportato all'Allegato I.2 del Codice.

Il D.E.C. svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Sanitaservice, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Il D.E.C. segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del medesimo R.U.P. delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti (*cfr. art.18 comma 3 del sopra citato D.M. n.49/2018²*).

Le comunicazioni tra D.E.C. e imprese esecutrici, nonché le comunicazioni tra Amministrazione Contraente, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione, laddove siano soggetti interni alla medesima Amministrazione, avvengono con le modalità stabilite dall'ordinamento della stessa, che devono comunque garantire l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche.

Per quanto non stabilito dal presente articolo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolgerà tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice (D.Lgs. n. 36/2023: ALLEGATO II.14 CAPO II - Dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture" - Articolo 31. "Attività e compiti del direttore dell'esecuzione"), nonché da successive norme comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 6. - Verifiche e controlli svolgimento della fornitura

La qualità dei prodotti forniti sarà accertata dalla S.A., per mezzo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La Sanitaservice si riserva ampia ed insindacabile facoltà di effettuare verifiche e controlli, in qualsiasi momento e senza preavviso, circa la perfetta osservanza da parte del Fornitore delle prescrizioni contrattuali del presente capitolato, dello schema di contratto e della normativa vigente in materia. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura.

Qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto rilevi una difformità, in tutto o in parte, della fornitura all'ordine e/o alle caratteristiche richieste o se per qualunque altra causa fosse inaccettabile, ne darà comunicazione scritta al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a proprie spese e sostituirla, nei termini stabiliti dalla struttura sopraindicata, con altra fornitura corrispondente per quantità e qualità alla richiesta, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

Verificandosi abusi e/o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, la Sanitaservice ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno ed a spese del Fornitore, la fornitura necessaria per il regolare andamento delle attività sanitarie, qualora il medesimo Fornitore, dopo diffida per iscritto ad adempiere, non ottemperi agli obblighi assunti.

Art. 7. - Divieto di interruzione della fornitura

La fornitura di che trattasi è ad ogni effetto strumentale all'erogazione del servizio pubblico e non potrà essere, perciò, interrotta o sospesa per alcun motivo.

L'impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi. Detti termini sono da intendersi, al fine dell'esecuzione della fornitura, quale "Termine essenziale".

Art. 8. - Sospensione dell'esecuzione del contratto

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il D.E.C. può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della fornitura, nonché dello stato di avanzamento della stessa, e delle cautele adottate affinché la ripresa della medesima possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Per quanto non previsto nel presente articolo, nell'odierno appalto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice, quelle di cui all'art. 23 Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7.03.2018¹, nonché quelle previste da successive norme comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 9. - Modifiche della fornitura

Le quantità richieste e dettagliate nello "schema offerta economica" sono meramente indicative, determinate sui fabbisogni storici e potranno essere soggette ad ampliamenti o riduzioni in relazione alle effettive esigenze che l'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, mantenendo gli stessi prezzi offerti in sede di gara, in dipendenza delle mutate e sopravvenute necessità della SA, senza che il Fornitore possa pretendere indennità di sorta.

Art. 10. - Personale impiegato nel servizio**Ove applicabile nell'ambito della fornitura oggetto dell'affidamento:****a) Doveri del personale impiegato**

¹ Tale disposizione normativa è transitoria e si applicherà fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art.216 comma 27-octies del Codice.

Al presente appalto non si applica la clausola sociale, atteso che trattasi di servizio di natura intellettuale, ovvero di fornitura senza posa in opera.

b) Responsabile della commessa

Il Fornitore s'impegna a designare, anche tra il personale impiegato ed a suo totale carico ed onere, un proprio responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile della fornitura per conto del Fornitore), costantemente reperibile. Il responsabile della fornitura provvederà, per conto del Fornitore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del DEC e del RUP della Sanitaservice.

Il Fornitore dovrà comunicare al DEC e RUP il nome del suo incaricato, il recapito telefonico, nonché l'indirizzo mail, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria nelle ore di servizio od al di fuori di esse.

Tutte le contestazioni per inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente al Fornitore.

Art. 11 - Responsabilità dell'aggiudicatario e copertura assicurativa

Il Fornitore risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno (*a persone o cose, nonché a qualsivoglia tipologia di documentazione oggetto dell'appalto presa in carico*) che, per colpa imputabile ad esso od al personale addetto, possa derivare alla Sanitaservice ed a terzi nell'espletamento del servizio assunto con il presente capitolato. La Sanitaservice è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il Fornitore è inoltre responsabile per gli infortuni del proprio personale addetto, che pertanto dovrà essere opportunamente assicurato, addestrato ed istruito.

A tal proposito, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, il Fornitore ha l'obbligo di stipulare oppure di documentare di essere in possesso delle seguenti polizze già stipulate, producendo anche documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa in coincidenza di ogni rinnovo:

RCO: € 1.000.000,00= per sinistro, con il limite di € 1.000.000,00= per persona.

⇒ Polizza per la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile (RCT), con il limite di € 1.000.000,00= per persona e di € 500.000,00= per danni a cose.

⇒ Polizza per la copertura dei rischi da responsabilità civile (RCO), € 1.000.000,00= per sinistro, con il limite di € 1.000.000,00= per persona.

In ogni caso, il Fornitore è responsabile e rimangono a suo esclusivo carico eventuali rischi scoperti o franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.

Dette polizze devono avere una durata non inferiore al periodo contrattuale di esecuzione del servizio e devono inoltre coprire assicurativamente tutti i sinistri che avvengano nel periodo di vigenza del contratto e le cui denunce siano presentate comunque entro i 3 mesi successivi dalla data di scadenza dell'appalto.

Art. 12. - Penali

Fermo restando quanto disposto nel successivo articolo, in caso di ritardato e/o mancato e/o parziale adempimento degli obblighi contrattuali, per cause non dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o da fatto imputabile alla Sanitaservice o a terzi, è stabilita una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a discrezione del R.U.P. sulla base di quanto all'uopo relazionato dal D.E.C., da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00, per ogni inadempimento riscontrato.

Le penali applicate non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Penali attenuate:

L'importo delle penali, così come sopra stabilite, può essere decurtato fino alla metà quando, in base alle controdeduzioni del Fornitore, ai correttivi da esso tempestivamente adottati, o in base a quanto autonomamente rilevato della Sanitaservice l'inadempimento si configuri come lieve ed episodico, ovvero emergano oggettive circostanze attenuanti che, pur non esimendo totalmente il Fornitore da responsabilità, siano meritevoli di considerazione.

Penali aggravate

Ferma restando le fattispecie oggetto di risoluzione di cui al successivo articolo, l'importo delle penali, così come sopra stabilite, può essere aumentato fino al doppio quando l'inadempimento:

- consegua a precedente richiamo scritto o penale disposta per il medesimo caso;
- quando sia accertato il suo carattere diffuso o perdurante, e non circoscritto ad un singolo evento isolato o episodico;
- nel caso si manifesti come sistematico, abituale o configuri gravi atteggiamenti elusivi o fraudolenti della ditta, ovvero consegua a penale precedentemente applicata di identica tipologia.

Gli eventuali ritardati e/o mancati e/o parziali adempimenti delle obbligazioni contrattuali e l'applicazione della penale di cui sopra verranno contestati al Fornitore per iscritto (PEC) dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni al D.E.C. nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della detta contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore di cui sopra ovvero non vi sia stata risposta o la medesima non sia pervenuta nel termine indicato, egli segnalerà tempestivamente i ritardi e/o le disfunzioni e/o gli inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali al R.U.P., trasmettendo a quest'ultimo la corrispondente documentazione, il quale applicherà al Fornitore le penali come sopra indicate.

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti del Fornitore oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, la Sanitaservice si rivarrà sulla garanzia fideiussoria.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non pregiudica il diritto della Sanitaservice di promuovere eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito derivante dall'inadempimento contrattuale.

Art. 13. - Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 122 del Codice, la stazione appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La stazione appaltante risolve un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'[allegato II.14](#). All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

L'allegato II.14 al Codice disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 14. - Fallimento e decesso

Oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2023, il contenuto del presente articolo è altresì disciplinato dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

Art. 15. - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto con le modalità previste dall'ordinamento della Sanitaservice cui il Responsabile de quo dipende. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lett. a), b), c), d) del Codice.

La Sanitaservice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle forniture fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (cfr. art.120 comma 9 del Codice ed art.22 comma 4 Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n.49 del 7.03.2018²).

² Tale disposizione normativa è transitoria e si applicherà fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art.216 comma 27-octies del Codice.

Le cessioni di crediti sono disciplinate dall'art. 120, comma 12 del Codice, il cui contenuto s'intende qui integralmente riportato. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica, per quanto compatibile con il presente appalto, il suddetto ed omonimo art. 120 del Codice, nonché l'art. 22 del sopra citato D.M. n. 49/2018⁴.

Art. 16. - Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art. 17. - Subappalto

La cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dettate dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 18. - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Gli obblighi di cui al comma precedente incombono anche in capo all'eventuale subappaltatore.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore

anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'appaltatore di cui all'art. 119, comma 12 del Codice in caso di subappalto.

Art. 19. - Sicurezza sul lavoro

La Sanitaservice ed il Fornitore saranno tenuti al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà far capo al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale della Sanitaservice, per quanto attiene all'osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro.

Se applicabile nell'appalto, sarà sottoposta a verifica periodica del Servizio di Prevenzione l'attività del Fornitore, che provvederà a trasmettere in forma scritta, in modo circostanziato e tempestivamente al suddetto S.P.P.A. ogni anomalia che si dovesse verificare nell'ambito dello svolgimento del servizio. L'inizio dell'attività potrà avvenire esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed addestramento specifici del personale -riferentesi in particolare alle mansioni ed ai posti di lavoro oggetto del presente appalto- degli addetti al servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

L'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dovranno essere dimostrati mediante produzione, al coordinatore per la Sicurezza negli appalti, delle certificazioni – riferite al singolo operatore – rilasciate da Enti professionisti, associazioni di categoria, ecc. in possesso di adeguati titoli abilitanti.

Considerata la natura dell'appalto, non sono presenti di rischi dati da interferenze, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 20. - Regolarità contributiva e retributiva

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, verificati sulla base della rispettiva vigente normativa di riferimento (vedi da ultimo, l'art.4 D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 78/2014, e successivo DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 30 gennaio 2015, con cui sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica).

Per quanto concerne il presente contratto, la Sanitaservice acquisisce d'ufficio telematicamente il D.U.R.C. in corso di validità per:

- a) il pagamento delle prestazioni relative ai servizi oggetto del presente capitolato;
- b) il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale (cfr. art.31 comma 4 D.L. n.69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Sanitaservice trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Sanitaservice del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (cfr. art. 11 commi 6 del Codice).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Sanitaservice paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 D.Lgs.Codice.

Art. 21. - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti della Sanitaservice al Fornitore, a fronte delle prestazioni oggetto dell'appalto, sono indicati nell'Offerta Economica dell'impresa aggiudicataria, che sarà parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegata al medesimo.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale

Art. 22. - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei servizi eseguiti sarà effettuato dalla Sanitaservice, in favore del Fornitore, sulla base delle fatture elettroniche emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, oltreché sulla base della documentazione probatoria comprovante l'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione ed al successivo contratto, nonché il CIG e gli estremi dell'ordine (*numero e data*).

La fattura elettronica dovrà essere intestata alla Amministrazione Contraente (*indicandone ragione sociale e codice univoco d'ufficio*) e trasmessa con le modalità di cui alla legge 24/12/2007, n. 244 e successivo D.M. n. 55/2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014.

Il Fornitore emetterà a cadenza mensile fattura posticipata, nella quale dovranno essere esattamente indicati tutti gli elementi idonei a consentire il controllo del servizio.

Le fatture mensili e le corrispondenti attestazioni mensili di regolare esecuzione del servizio, costituiranno la base per la successiva liquidazione della fattura di competenza degli uffici liquidatori individuati dalla Sanitaservice, la quale avverrà esclusivamente sulla base delle effettive prestazioni rese nell'arco del mese precedente.

Si precisa che le attestazioni mensili di regolare esecuzione del servizio saranno rilasciate dai Direttori dell'Esecuzione del Contratto (*o delegato/i*), previo positivo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il pagamento dei corrispettivi, previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio, viene effettuato, in espresso accordo, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Amministrazione Contraente. In caso di ritardo nei pagamenti, si applica la normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione, nonché nell'emissione della fattura, interromperà il termine sopra indicato.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto.

Art. 23. - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da disposizioni interpretative dell'A.N.AC. ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici [*Determinazione n.4 del 7 luglio 2011, così come aggiornata da Delibera n.556 del 31.05.2017*].

Art. 24. - Garanzia definitiva

Nella presente procedura di gara non è richiesta alcuna Garanzia Provvisoria per la partecipazione, così come previsto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare una garanzia definitiva il cui valore sarà pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.

L'Amministrazione Contraente ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (*cfr. art. 117 comma 6 del Codice*).

La garanzia fideiussoria di cui trattasi, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (*cfr. art. 117 comma 7 del Codice*).

La garanzia di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata (*cfr. art. 117, comma 8 del Codice*).

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (*cfr. art. 117, comma 9 del Codice*).

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante (*cfr. art. 117, comma 12 del Codice*).

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese (*cfr. art. 117 comma 13 del Codice*).

Art. 25. - Spese, stipula e registrazione del contratto

Ai sensi dell'art. 18 del Codice, il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante il portale www.acquistinretepa.it. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18, comma 10 del Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso riportato all'Allegato I.4:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
=> 5.000.000 < 25.000.000	500
>= 25.000.000	1.000

Art. 26. - Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra la Sanitaservice ed il Fornitore sarà competente il Tribunale del luogo ove ha sede legale la Sanitaservice. Nelle controversie di cui sopra non rientrano le fattispecie previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. nelle quali c'è la competenza esclusiva del giudice amministrativo. Si precisa che il presente capitolato non contiene la "clausola compromissoria".

Art. 27. - Trattamento dei Dati Personali e Privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata con il presente Disciplinare.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui l'operatore economico potrà rivolgersi per avere informazioni e segnalare eventuali problemi o disagi e per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia del trattamento dei dati personali. L'RPD nominato dalla Sanitaservice è contattabile mediante l'invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati – Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l.u. Bari – Piazza Giulio Cesare 11- 70124 BARI ovvero tramite email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata rpdp@sanitaservicepoliclinicobari.it o telefonicamente tel. 080/8753114.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per la corretta gestione delle attività amministrative relative ai servizi previsti nel contratto e alla gestione del contratto stesso. I dati personali raccolti per le sopracitate finalità verranno trattati dal personale della Sanitaservice Policlinico di Bari autorizzato e coinvolto nel procedimento mettendo in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza e riservatezza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

Il trattamento dei raccolti per la corretta gestione delle attività amministrative, relative ai servizi previsti nel contratto, è necessario all'esecuzione del contratto stesso e per adempiere agli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento. In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell'interessato.

I dati potranno essere comunicati e/o trasmessi soltanto ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali ed ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per le attività di comprova dei requisiti ex artt. 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per la corretta prosecuzione delle prestazioni professionali relative all'esecuzione del contratto il contraente si impegna a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso considerando tutti i dati personali e sensibili confidenziali e, di norma soggetti ad un dovere di riservatezza, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. e, dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati. L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che il Policlinico di Bari ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Art. 28. - Norme di rinvio

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato Speciale e nello Schema di Contratto, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate, senza condizione o riserva alcuna, dal Fornitore.

Per quanto non previsto dalla suddetta documentazione di gara, si applica al contratto la normativa vigente nel settore oggetto del presente capitolato e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs. n. 36/2023 ed infine tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto.